

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI TARANTO**  
UFFICIO DELLE ENTRATE

# **GUIDA AL VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2011**

Testo redatto da : Alessandra Lupo - Responsabile Ufficio Entrate

**Aggiornamento al 07.06.2011**

## Determinazione misure diritto annuale 2011

Il Decreto Interministeriale 21.04.2011 (pubblicato in G.U. n. 127 del 3.06.2011) ha fissato gli importi relativi all'anno 2011 che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e tutti i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) debbono versare a titolo di diritto annuale a favore della/e Camera/e di commercio competente/i.

- per le imprese, le unità locali e i soggetti R.E.A. già iscritte al 1/1/2011 il versamento deve essere effettuato in unica soluzione **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435 e s.m.i.) utilizzando il modello di pagamento F24 con modalità telematica.
- per le imprese e le unità locali che si iscrivono nel corso del 2011 (escluse sole le unità locali di soggetti R.E.A.) il pagamento deve essere invece effettuato **all'atto della presentazione della domanda di iscrizione** (in contanti allo sportello o per le pratiche telematiche con addebito diretto al momento della protocollazione della domanda stessa) **o entro 30 giorni con modello F24**, utilizzando le stesse modalità e lo stesso codice tributo (istruzioni per la compilazione del modello di seguito).

Ogni anno la Camera di commercio ove è iscritta la sede legale dell'impresa o del soggetto R.E.A., all'avvicinarsi della scadenza del diritto, invia una informativa contenente gli importi fissati dal decreto annuale, le modalità di pagamento e, se presenti, una scheda contenente i dati del numero delle unità locali iscritte, suddivise fra quelle già iscritte al 1.01.2011 e quelle iscritte in corso d'anno (fino alla data dell'estrazione dei dati) distinte per provincia di iscrizione.

Ecco i testi delle informative in distribuzione:

- sez. SPECIALE
- sez. ORDINARIA

**ATTENZIONE ALLE TRUFFE.** Dal 2001 le Camere di commercio non emettono più bollettini di conto corrente postale per il pagamento del diritto annuale. Diffidare pertanto di qualsiasi richiesta di pagamento pervenga da organismi privati estranei alla Camera di commercio per iscrizioni o inserimenti in presunti elenchi, annuari, registri, repertori che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto annuale .

## SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al pagamento del diritto annuale (istituito con l'art. 34 del D.L. n. 786/81 convertito con modificazioni nella legge n. 51/82 e successive modifiche ed integrazioni, recepito dall'art. 18 della legge n. 580/93 e regolamentato dal D.M. n. 359/2001) tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno di riferimento.

Con la modifica dell'art. 18 della Legge n. 580/93 avvenuta con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 23/2010 sono state introdotte **a partire dall'anno 2011** alcune innovazioni:

- **nuovi soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale:** tutti i soggetti iscritti nel solo Repertorio delle notizie economiche ed amministrative, mentre fino al 2010 tali soggetti – escluse le sole società con sede all'estero ed unità locali e/o sedi secondarie in Italia – erano esonerati dal pagamento del diritto annuale. Il versamento del diritto è stato stabilito in misura fissa.
- **tutte le imprese individuali, sia che siano iscritte alla sezione ordinaria che alla sezione speciale del Registro delle imprese**, sono tenute al pagamento del diritto annuale in misura fissa, anche se tale misura è diversa fra sezione ordinaria e speciale.
- **per le società semplici e le società tra avvocati di cui al D.Lgs. n. 96/2001** è stata stabilita una nuova modalità di contribuzione, legata alla capacità contributiva. In via transitoria per l'anno 2011, in attesa delle modifiche regolamentari necessarie a stabilire detta capacità contributiva, il nuovo decreto ha stabilito un importo pari alla misura fissa stabilita per la sezione ordinaria, e, per le sole società semplici agricole, pari al 50% di tale misura fissa.

Il diritto annuale è dovuto alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale (territorio provinciale) è iscritta la sede dell'impresa, della società, del soggetto R.E.A. nonché le eventuali sedi secondarie e unità locali.

Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella della sede legale dovranno pagare il diritto annuale a ciascuna delle Camere di commercio competenti per territorio.

Allo stesso modo, le imprese con sede legale all'estero, dovranno pagare un diritto per ogni unità locale alla Camera di commercio competente per territorio di ubicazione dell'unità locale e/o sede secondaria.

**L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.**

#### **TRASFERIMENTI DI SEDE E TRASFORMAZIONI DI NATURA GIURIDICA :**

Le **imprese che trasferiscono la sede legale** in altra provincia versano il diritto **solo** alla Camera di commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio 2011 ( fatto salvo il versamento di eventuali unità locali rimaste iscritte nella provincia di provenienza) o alla diversa data se l'impresa è costituita successivamente.

Deve essere stato però correttamente dichiarato, in sede di presentazione della domanda di iscrizione presso la nuova Camera di commercio, che detta impresa proviene da altra provincia .

Importante, quindi, non è la data di inizio dell'attività nella nuova provincia (e pertanto la data di effettivo trasferimento) ma in quale Registro delle imprese l'impresa era iscritta al 1 gennaio.

Nei casi di **trasformazione di natura giuridica** fra forme societarie appartenenti alla **sezione ordinaria** (es. da società di persone a società di capitali e viceversa) questa è del tutto ininfluenza per la determinazione degli importi del diritto annuale. Infatti tali soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese pagano in base al fatturato dell'anno precedente, utilizzando la tabella per scaglioni prevista dal decreto.

Nel **caso di trasformazione di natura giuridica** tra una forma societaria appartenente alla sezione ordinaria a una appartenente alla sezione speciale o viceversa (es. da società semplice a società di capitali), il diritto annuale sarà pagato in base alla forma giuridica che l'impresa aveva al 1° gennaio 2011.

Nei casi di **passaggio da una sezione all'altra del Registro delle Imprese** senza trasformazione di natura giuridica (es. impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa nella sezione speciale del registro delle imprese come piccolo imprenditore) si determina il diritto annuale avuto riguardo alla sezione in cui si era iscritti al 1° gennaio 2011.

## **SOGGETTI ESONERATI**

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001 **non devono effettuare il pagamento per l'anno 2011:**

● Le imprese che al 31 dicembre 2010 risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (tranne i casi in cui sia stato autorizzato – e fino a quando non sia cessato - l'esercizio provvisorio dell'impresa);

**Le imprese soggette a tutte le altre tipologie di procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale;**

● Le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2010 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2011 (termine prorogato quest'anno al 31 gennaio 2011) ;

**Nel caso di decesso del titolare invece il diritto è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso (rif. circolare MAP n. 3520/C del 24.07.2001).**

● Le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2010 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2011 (termine anch'esso prorogato al 31 gennaio 2011);



- **codice ente locale:** sigla della provincia della Camera di commercio presso cui l'impresa è iscritta e destinataria del versamento (**TA**) da indicare nei primi due spazi a sinistra. Le imprese che esercitano l'attività in più province con unità locali devono indicare distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera di commercio (secondo la scheda allegata all'informativa annuale), distinguendo il versamento con il diverso codice ente (= sigla provincia);
- **codice tributo: 3850;**
- **rateazione:** non essendo tributo soggetto a rateazione si può omettere di compilare il campo;
- **anno di riferimento: 2011 (\*);**
- **importi a debito:** indicare l'importo dovuto con arrotondamento:
  - 1) **all'unità di euro** alla scadenza ordinaria del versamento (dedotto dal calcolo in base alla tabelle di seguito riportate e comprensivo anche dell'importo relativo alle unità locali presenti nella medesima provincia della sede),
  - 2) **al centesimo di euro** quando invece il versamento sia eseguito entro i 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento, con l'aumento dello 0,40% di interesse corrispettivo (aggiunto sullo stesso codice tributo) sommato al diritto dovuto espresso in unità di euro e di seguito arrotondato al centesimo di euro con arrotondamento matematico in base al terzo decimale;
- **importi a credito compensati:** compilare con riga autonoma in caso di compensazione di crediti vantati per lo stesso diritto annuale con il medesimo codice tributo (3850) indicando l'anno di riferimento relativo al credito (è possibile utilizzare in compensazione il credito accertato con l'ufficio relativo all'anno precedente, es. anno 2010).

L'utilizzo del modello F24 e il termine di versamento unificato rende sempre più agevole la possibilità di usufruire della compensazione con quanto dovuto a titolo di diritto annuale con eventuali crediti per altri tributi e/o contributi a favore dell'Erario e/o di altri Enti, nonché con lo stesso diritto annuale (per importi già verificati con l'ufficio relativi all'anno precedente). **Si consiglia pertanto di utilizzare un unico modello di versamento alle prescritte scadenze.**

Il pagamento dovrà essere effettuato con modalità telematiche, ovvero tramite entratel o analoghi servizi on-line di home o corporate banking, direttamente dall'impresa oppure con delega a intermediario abilitato.

In caso di **errata compilazione** e/o di **errata trasmissione** del modello **F24** (es. errato **codice tributo, anno di riferimento, C.F. errato** e/o non validato da Anagrafe Tributaria) è possibile richiedere all'Ufficio delle entrate della Camera di commercio la rettifica e/o la diversa attribuzione del versamento con il modello appositamente predisposto (nella sezione Modulistica on-line – Diritto Annuale).

Se l'errata compilazione del modello o l'errata trasmissione ha comportato **errore nell'indicazione del Codice Ente** (es. l'importo dovuto anziché essere versato a favore della CCIAA di TARANTO con indicazione codice ente "TA" è stato versato a favore della CCIAA di BARI con compilazione e/o trasmissione del codice ente "BA") si consiglia di contattare l'Ufficio delle Entrate per la procedura da adottare (vedi al riguardo il capitolo "Sanzioni").

**Si raccomanda di non utilizzare altri codici, né altre sezioni del modello F24, perché in tal caso la Camera sarebbe costretta a richiedere un nuovo versamento.**

(\*) Per le imprese iscritte in sezione ordinaria, che pagano in base al fatturato, si ricorda che il diritto annuale è calcolato sulla base del fatturato 2010, ma che – a differenza delle imposte sul reddito – il versamento deve portare l'indicazione dell'anno 2011. Infatti sulla base della dichiarazione IRAP 2011 – redditi 2010 dovrà essere pagato il diritto annuale 2011. **Ciò vale anche per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare.** Ad es. una società che chiude gli esercizi al 30 settembre verserà il diritto annuale 2011 entro il giorno 16 del mese di marzo 2012, sulla base del proprio quadro "IRAP 2011 – redditi 2010". Quindi le società che hanno un esercizio che non si chiude al 31/12 pagano il diritto annuale – con riferimento all'anno di competenza indicato sul modello F24 – sempre con una scadenza successiva rispetto alle altre, mai in anticipo.

## **IMPORTI**

Il diritto annuale è dovuto in maniera diversa a seconda che l'impresa sia iscritta nella **sez. speciale** oppure nella **sezione ordinaria** del Registro delle Imprese.

Gli importi definiti per l'anno 2011 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 aprile 2011, sentite Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono indicati:

- per le imprese individuali iscritte sia in **sezione speciale** che in **sezione ordinaria**, in **misura fissa**;
- per i **tutti i soggetti** iscritti nel solo **Repertorio delle notizie economiche ed amministrative in misura fissa**;
- per le **unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero**, in **misura fissa**;
- per le imprese iscritte in **sezione ordinaria (escluse solo le imprese individuali)** in **misura proporzionale al fatturato dell'esercizio precedente**, sulla base di scaglioni predefiniti;
- per le **società semplici e le società di cui al D.Lgs. n. 96/2001 in via transitoria per il solo 2011 in misura fissa**.

Le indicazioni già fornite dal Ministero Sviluppo Economico con nota circolare n. 19230 del 3.03.2009, (scaricabile integralmente nella sez. Normativa di riferimento link) restano valide anche per il versamento del diritto annuale 2011.

### **SEZIONE SPECIALE (imprese già iscritte al 31.12.2010) E IMPORTI PREDEFINITI :**

Sono iscritti in sezione speciale:

1. piccoli imprenditori individuali, coltivatori diretti, imprese agricole;
2. le imprese individuali artigiane (si tratta in questo caso di "annotazione" nella sez. speciale);
3. società semplici agricole e non (si intendono società **semplici agricole** quelle che oltre ad avere nell'oggetto sociale l'attività agricola, abbiano anche dichiarato al Registro delle Imprese l'inizio della suddetta attività; diversamente le stesse sono tenute al pagamento dell'importo come società semplici **non** agricole. E' quindi necessario verificare l'avvenuta dichiarazione di inizio attività al Registro delle Imprese);
4. società tra avvocati previste dall'art. 16 comma 2 del D.Lgs. n. 96/2001.

Sono trattate in questa sezione anche tutti i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative ( R.E.A.), le unità locali e le sedi secondarie (anche se iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle imprese) di imprese estere, le società semplici e le società tra avvocati che ancora per quest'anno, in via transitoria, versano in "misura fissa".

Per quanto riguarda i soggetti REA si fa presente che, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 sono tenuti ad iscriversi al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) gli "esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali". A tal proposito si invita a leggere la Circolare n. 3407/C del 9.01.1997 emanata dal Ministero in occasione dell'entrata in vigore del regolamento.

<b>Diritto annuale 2011 imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese e soggetti iscritti al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.)</b>	<b>Importi impresa</b>	<b>Importi unità locale</b> (pari al 20% dell'importo dovuto per la sede con arrotondamento finale in base a nota MSE n. 19230/2009)
Imprese individuali iscritte o annotate nella <b>sezione speciale</b>	<b>88,00</b>	<b>17,60 (1)</b>
Imprese individuali iscritte nella <b>sezione ordinaria</b>	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>
Società semplici <b>agricole</b>	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>

Società tra avvocati (art. 16 D. Lgs n. 96/2001)	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale) art. 9, comma 2 lettera b) D.P.R. n. 581/95 e s.m.i. ( <b>per ogni unità locale</b> )		<b>110,00</b>
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Associazioni, Fondazioni, Comitati, Enti non societari, ecc, ecc)		<b>30,00</b>

Al fine di auto-liquidare correttamente l'importo da versare a titolo di diritto annuale si deve tenere conto oltre che dell'importo dovuto per l'impresa anche dell'**importo dovuto per le unità locali, sia quelle ubicate nella stessa provincia della sede, sia quelle eventualmente ubicate in altre province, in base alla scheda allegata.**

(1) Il Ministero dello Sviluppo economico con **nota circolare n. 19230 del 03.03.2009** ha chiarito che l'importo dovuto per ogni unità locale deve essere determinato applicando la percentuale del 20% al diritto dovuto per la sede principale (con importo massimo di euro 200,00) moltiplicando l'importo così determinato (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede.

L'importo così determinato deve essere sommato all'importo dovuto per la sede, e successivamente **arrotondato prima al centesimo di euro** con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) **e in ultimo all'unità di euro** (sempre in base al metodo matematico).

Quindi: **Importo sede +(importo singola unità locale x n. unità locali)= importo finale da arrotondare**

Per le **unità locali presenti in altre province** si moltiplica l'importo base dovuto per ogni unità locale (con arrotondamento al quinto decimale) per il numero delle unità locali iscritte nelle singole province al 1.01.2011, applicando altresì - se dovuta - la percentuale di maggiorazione stabilita per quella provincia sull'intero importo dovuto alla Camera che ha deliberato l'eventuale maggiorazione ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/93. L'importo così ottenuto dovrà essere arrotondato prima al centesimo di euro e poi all'unità di euro e riportato sul modello F24 con un rigo separato individuando la Camera di commercio destinataria del versamento con l'apposito codice ente (= sigla provincia).

Per esempi di calcolo visionare la nota ministeriale del 3.03.2009 presente sul sito [www.camcomtaranto.gov.it](http://www.camcomtaranto.gov.it)

**ATTENZIONE:** in caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella presente nella scheda si consiglia di verificare quanto risulta attualmente dichiarato al Repertorio Economico Amministrativo delle singole province così da presentare le eventuali denunce di variazione e/o cancellazione che siano state fin qui omesse. Le unità locali che abbiano cessato l'attività al 31 dicembre 2010, la cui denuncia di cessazione sia stata presentata successivamente al 30 gennaio 2011 (termine prorogato quest'anno al 31 gennaio 2011) sono tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2011.

*Le unità locali iscritte nel corso del 2011 ove indicate nella scheda non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, o entro 30 giorni mediante modello F24. Nel caso il suddetto versamento non sia stato eseguito, dovrà essere effettuato con l'istituto del ravvedimento operoso nel termine di 30 giorni o un anno dalla violazione.*

Si mette a disposizione un **foglio per il calcolo** del diritto annuale con alcune segnalazioni preliminari per il corretto utilizzo dello stesso:

- indicare l'importo dovuto per la sede ricavato dagli importi indicati per tipologia
- indicare il numero delle unità locali già iscritte al 1/01/2011 nella stessa provincia della sede, e nel riquadro più in basso le unità locali eventualmente iscritte nelle altre province **solo nel caso si tratti di impresa** e non per i soggetti R.E.A. **che invece non pagano le unità locali, salvo il caso delle società estere**
- le unità locali iscritte nel corso del 2011 devono aver già effettuato il pagamento all'atto della presentazione della domanda o nei successivi 30 giorni; nel caso di omesso versamento si potrà effettuare separatamente il relativo ravvedimento operoso.

## **SEZIONE ORDINARIA (imprese già iscritte al 31.12.2010):**

Solo a partire dal versamento del diritto annuale 2008 è entrata pienamente in vigore la riforma del diritto annuale introdotta dall'art. 17 della Legge n. 488/99 (finanziaria 2000) che ha modificato con effetto dal 2001 l'art. 18 della Legge n. 580/93 sul finanziamento delle Camere di commercio.

Con D.Lgs. n. 23/2010 lo stesso art. 18 della Legge n. 580/1993 è stato ulteriormente modificato, e ciò ha prodotto - a partire dall'anno 2011 - alcune novità rispetto al passato.

Sono iscritti in sezione ordinaria: gli imprenditori individuali **non** piccoli, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), gli enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente.

**A partire dall'anno 2011** per le sole **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria** del Registro delle imprese è stato stabilito con il decreto 21.04.2011 un importo in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato:

**€ 200,00 per la sede                      € 40,00 per ciascuna unità locale.**

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (ancorché annotate anche in una delle altre sezioni speciali del Registro delle imprese) determinano il diritto base della **sede legale** sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di **fatturato 2010 (1) come dichiarato sul modello IRAP 2011 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del C.C.** (diritto dovuto per il primo scaglione – misura fissa – più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato fino a concorrenza del fatturato complessivo dell'impresa, con il limite dell'importo massimo previsto dal decreto in euro 40.000) mantenendo i cinque decimali.

La nota circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 19230 del 3.03.2009, consultabile integralmente, individua i righi del modello IRAP (rimasti invariati sul modello di quest'anno) base di calcolo del diritto annuale per le diverse tipologie di imprese oltre a dare indicazioni per alcune imprese che invece determinano il fatturato con riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi propri della tipologia di attività, così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 C.C., (a puro titolo esemplificativo: le imprese di assicurazione, le società in regime forfetario ed i Confidi come definiti dall'art. 13 comma 1 del D.L. n. 269/2003 convertito in legge 24.11.2003 n. 326) .

Scaglioni di fatturato da euro		a euro	Aliquote
0,00		100.000,00	<b>€ 200,00</b> (misura fissa)
oltre 100.000,00		250.000,00	<b>0,015%</b>
oltre 250.000,00		500.000,00	<b>0,013%</b>
oltre 500.000,00		1.000.000,00	<b>0,010%</b>
oltre 1.000.000,00		10.000.000,00	<b>0,009%</b>
oltre 10.000.000,00		35.000.000,00	<b>0,005%</b>
oltre 35.000.000,00		50.000.000,00	<b>0,003%</b>
oltre 50.000.000,00			<b>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</b>

Le imprese che esercitano attività senza unità locali dovranno versare il diritto determinato applicando la misura fissa e tutti i successivi scaglioni di fatturato fino a concorrenza del fatturato complessivo dell'impresa con arrotondamento matematico prima al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed in ultimo all'unità di euro.

Nel caso di imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali (nella stessa provincia della sede) queste dovranno calcolare il diritto annuale sommando all'importo determinato per la sede (applicando la misura fissa e tutti i successivi scaglioni fino a concorrenza del fatturato complessivo dell'impresa) con arrotondamento

matematico al quinto decimale, l'importo dovuto per **ciascuna unità locale, pari al 20% dell'importo della sede legale (con tetto massimo di euro 200,00)** con arrotondamento anche in questo caso ai cinque decimali. L'importo del diritto calcolato per ciascuna unità locale dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità locali dell'impresa iscritte al 1 gennaio 2011 nella stessa provincia della sede (indicate nella scheda impresa allegata) e sommato all'importo già determinato per la sede legale.

L'importo così ottenuto (con arrotondamento ai cinque decimali secondo la regola matematica) dovrà essere **prima arrotondato al centesimo di euro (2)** (effettuato con metodo matematico in base al terzo decimale, cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) **e poi all'unità di euro** riportando sul modello F24 l'intero importo dovuto con il codice ente della Camera di commercio ("TA" sigla provincia di Taranto).

Quindi : **importo sede +(importo singola unità locale x n. unità locali) = importo totale da arrotondare**

Nel caso di imprese che esercitano l'attività con **unità locali iscritte in altre province** si moltiplica l'importo base dovuto per ogni unità locale (con arrotondamento al quinto decimale) per il numero delle unità locali iscritte al 1.01.2011 nelle singole province (come indicato nell'eventuale scheda riepilogativa allegata), applicando altresì - se dovuta - la percentuale di maggiorazione eventualmente deliberata dalle singole Camere di commercio ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 sull'importo complessivamente dovuto alle suddette. L'importo così ottenuto dovrà essere arrotondato prima al centesimo di euro e poi all'unità di euro e riportato sul modello F24 con un rigo separato in relazione al proprio codice ente (= sigla provincia).

Le percentuali di maggiorazione stabilite dalle Camere di commercio, ove deliberate, verranno pubblicate sul sito <http://www.camcom.gov.it/dirittoannuale/> alla voce "Qual è l'importo", oppure saranno reperibili sui siti delle singole Camere di commercio.

Si ricorda che le modalità di calcolo illustrate sono state individuate dalla nota ministeriale già citata. L'importo da versare a ciascuna Camera di commercio **per diritto annuale è sempre espresso in unità di euro**, tranne che nel caso di versamento del diritto annuale nei 30 giorni successivi al termine ordinario, **in tal caso l'importo del diritto dovuto, incrementato dello 0,40% di interesse corrispettivo deve essere indicato sul modello F24 con l'importo espresso in centesimi di euro**, con arrotondamento matematico in base al terzo decimale.

ATTENZIONE: in caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella presente nella scheda si consiglia di verificare quanto risulta attualmente dichiarato al Registro delle Imprese e/o al Repertorio Economico Amministrativo delle singole province, così da poter presentare le eventuali denunce di variazione e/o cancellazione che siano state fin qui omesse. Le unità locali che abbiano cessato l'attività al 31 dicembre 2010, la cui denuncia di cessazione sia stata presentata successivamente al 30 gennaio 2011 (termine prorogato quest'anno al 31 gennaio 2011) sono tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2011.

***Le unità locali iscritte nel corso del 2011, se indicate nella scheda, non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o entro 30 giorni mediante modello F24. Nel caso il suddetto versamento non sia stato eseguito dovrà essere effettuato con l'istituto del ravvedimento operoso nel termine di 30 giorni o un anno dalla violazione (l'importo del diritto dovuto in questo caso è di euro 40,00 per ogni unità locale, cioè il 20% della misura fissa).***


Si mette a disposizione un **foglio di calcolo** per la determinazione dell'importo dovuto.

I dati necessari per il calcolo sono i seguenti:

- il **fatturato 2010** individuato con i criteri elencati nell'apposita nota e nel prospetto sotto indicato;
- il **numero di unità locali**, per ogni provincia, **iscritte al 1.01.2011** (quelle iscritte nel corso del 2011 devono aver già effettuato il pagamento all'atto della presentazione della domanda o nei successivi 30 giorni; nel caso di omesso versamento si potrà effettuare separatamente il relativo ravvedimento operoso)

Per schematizzare quanto indicato in precedenza si riporta il diagramma di flusso che esplica le modalità di calcolo indicate nella nota Ministeriale n. 19230 del 3.03.2009.

## Schema del calcolo in base alla circolare ministeriale




## (1) DEFINIZIONE DI FATTURATO:

La definizione di fatturato è quella prevista dall'art. 1 lettera f) del D.M. 11.05.2001 n. 359.

La nota del Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 3.03.2009 individua i righi del **modello IRAP (rimasti invariati anche per il 2011)** con particolare riferimento alle varie tipologie di imprese ed ai relativi modelli che dovranno essere presentati.

Prima di riepilogare le istruzioni per ogni tipo di impresa, si sottolineano alcuni criteri generali:

- ❖ anche per i soggetti che applicano l'art. 5-bis del D. Lgs. n. 446/97, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto per diritto annuale non rileva l'adeguamento agli studi di settore;
- ❖ i contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono procedere alla **somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP.**



**MODELLO IRAP 2011**  
**Quadro IQ**  
**Persone fisiche**



Gli imprenditori iscritti alla sezione ordinaria pagano per il 2011 **l'importo in misura fissa di euro 200,00** pari a quello dovuto per la classe più bassa di fatturato.

MODELLO  
IRAP 2011  
Quadro IP  
Società  
di persone

**Sezione I – Soc. commerciali art. 5-bis D.Lgs. 446/1997**

- rigo IP1 (ricavi di cui all'art. 85 c.1 a)b)f)g) del TUIR). I contribuenti dovranno **scorporare** da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore, riportato nello stesso quadro.

**Sezione II – Soc. commerciali e finanziarie art.5-6 c.9 D.Lgs. 446/97:**

somma dei rigi

- IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- IP17 (altri ricavi e proventi)

Per le società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 446/97, somma dei rigi:

- IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- IP17 (altri ricavi e proventi)
- IP18 (interessi attivi e proventi assimilati)

**Sezione III – Società in regime forfetario**

- rigo IP47 (reddito d'impresa determinato forfetariamente).

**Sezione IV – Società esercenti attività agricola**

- rigo IP52 (corrispettivi).

MODELLO  
IRAP 2011  
Quadro IS  
sezione IV  
Società di  
comodo

Le **società non operative**, denominate **società di comodo**, sono soggette a una disciplina particolare in considerazione del fatto che esse non sono finalizzate a svolgere un'attività economica o commerciale, ma soltanto alla gestione di un patrimonio, mobiliare o immobiliare che sia; la disciplina delle società di comodo è contenuta nell'articolo 30 della legge 23.12.1994, n. 724. Tali società sono tenute a compilare anche la sezione IV – Soggetti non operativi ex art. 30 L. 724/94 del quadro IS; sezione che **non rileva** ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale.

Confidi

**Confidi**: questi soggetti, in considerazione della particolare attività che svolgono, devono far riferimento alla voce M031 "corrispettivi per le prestazioni di garanzia" del proprio conto economico. Si veda anche la precedente circolare MSE n. 5024 del 16.06.2008.

## **IMPRESE E SOGGETTI R.E.A. ISCRITTI NEL CORSO DEL 2011**

Le **imprese** che richiedono l'iscrizione e/o l'annotazione nella *sezione speciale* o nella *sezione ordinaria* del *Registro delle Imprese in corso d'anno*, e/o *denunciano l'apertura di unità locali sempre nel corso dell'anno* ed i **soggetti** che richiedono l'iscrizione nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative sono tenuti al versamento del diritto annuale:

- **tramite modello F24 entro 30 giorni** dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione;
- **con addebito automatico, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione (o annotazione nel caso delle imprese artigiane), con invio telematico** (in caso di avvenuto pagamento con modello F24 occorre allegare la copia informatica scansionata del modello in formato .tif o .pdf alla pratica, in mancanza di tale allegato si procederà all'addebito automatico).

Decorso il termine dei trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia stato eseguito il pagamento del diritto annuale questo sarà oggetto di sanzione, salva la possibilità di effettuare il **ravvedimento operoso** (vedi apposito paragrafo e foglio di calcolo).

Il decreto interministeriale 21.04.2011 ha stabilito la misura del diritto annuale 2011 anche per le imprese e le unità locali di nuova iscrizione, nonché per i soggetti R.E.A. ( i cui importi sono stati anticipati con Circolare del MSE prot. n. 201046 del 30.12.2010). Con successiva nota prot. n. 16599 del 31.01.2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che per i soggetti R.E.A. non è previsto il pagamento di alcun importo per unità locali, siano esse già iscritte al Repertorio o che si iscrivano nel corso dell'anno 2011.

Questi gli importi indicati prima dalla nota del Ministero e successivamente dal decreto in corso di pubblicazione:

<b>Soggetti di nuova iscrizione</b>	<b>Impresa</b>	<b>Unità locale</b>
Nuove imprese individuali iscritte in <b>sezione speciale</b> /nuove unità locali	<b>€ 88,00</b>	<b>€ 18,00 (*)</b>
Nuove imprese individuali iscritte in <b>sezione ordinaria</b> /nuove unità locali	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Nuove unità locali di imprese già iscritte in sezione ordinaria		<b>€ 40,00</b>
Nuove unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95		<b>€ 110,00</b>
Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero		<b>€ 110,00</b>
Nuovi soggetti iscritti al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)	<b>€ 30,00</b>	<b>--</b>
Nuove imprese con ragione di <u>società semplice non agricola</u> /nuove unità locali di dette imprese	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Nuove imprese con ragione di <u>società semplice agricola (**)</u> /nuove unità locali di dette imprese	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 20,00</b>
Nuove società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001/nuove unità locali di dette imprese	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>

(\*) **importo arrotondato** pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa con arrotondamento ad unità di euro secondo la regola generale;

(\*\*) la ragione di società semplice agricola si acquisisce con l'inizio dell'attività agricola che comporta l'attribuzione della sezione agricola, in aggiunta alla sezione delle società semplici.

L'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a **euro 17,60000** (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (con il medesimo protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente **arrotondato prima al centesimo di euro** con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) **e in ultimo all'unità di euro** (sempre in base al metodo matematico). In calce alcuni esempi di calcolo.

Alcuni esempi di calcolo:

- se una impresa individuale, sezione speciale, già iscritta, apre una o più unità locali in momenti separati paga € 18,00 per ognuna (17,60 arrotondato), mentre se apre contemporaneamente 2 unità locali paga 35,00 euro anziché 36,00 (17,60000x2=35,20 arrotondato), 3 unità locali euro 53,00 (17,600000x3=52,80 arrotondato) 4 unità locali 70,00 ( 17,600000x4=70,40 arrotondato) e così via;

## TERMINI DI VERSAMENTO

Il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese (e le unità locali) già iscritte al 01.01.2011, deve avvenire, in **unica soluzione**, con le modalità previste dal capo III del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, entro **il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte (termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435 e s.m.i.)**

Diverso è il **termine di versamento** per **le imprese, le unità locali di nuova iscrizione e i soggetti iscritti solo al R.E.A.** che invece versano la prima annualità, quella dell'iscrizione appunto, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione (per cassa automatica, contestualmente alla presentazione della pratica telematica) o entro i 30 giorni successivi con modello F24. Decorso tale termine, il versamento in ritardo sarà soggetto a sanzione, salva la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso (vedi apposito capitolo e foglio di calcolo).

Altra eccezione il caso dell'impresa che si trasferisce da un'altra provincia. Il pagamento dovrà avvenire in tal caso **solo** a favore della Camera di commercio dove si è iscritti al 1.01.2011.

I termini previsti dall'art. 17 del DPR n. 435/2001 (come modificato con effetto dal 1.05.2007 dal D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge n. 248/2006 ) sono stati **per il 2011** prorogati con D.P.C.M. 12.05.2011 pubblicato in G.U. n. 111 del 14.05.2011.

1. Con l'art. 1 comma 1 del suddetto decreto è stato prorogato il termine di versamento inizialmente fissato al 16/06/2011 per **tutte le imprese individuali:**
  - α) al **06 luglio 2011**, senza alcuna maggiorazione;
  - β) dal **07 luglio 2011 al 5 agosto 2011**, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 12.05.2011 dette disposizioni si applicano ai soggetti diversi dalle imprese individuali (**società di persone, società tra avvocati e soggetti solo REA**) – tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP entro il 16/06/2011, a condizione che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30/08/1993, n. 331 convertito con modifiche in Legge 29/10/1993, n. 427 ( e che dichiarino ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell'economica e delle finanze).

Per le **persone giuridiche**, i termini previsti dall'art. 17 DPR n. 435/2001 e cioè:

2. entro il giorno **16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** - per le **persone giuridiche** con periodo di imposta coincidente con l'anno solare il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, e per i medesimi soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (c. d. esercizi a cavallo) che analogamente siano tenuti ad approvare il bilancio entro lo stesso termine;

*ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 12/05/2011 è stato prorogato:*

- a) al **06 luglio 2011**, senza alcuna maggiorazione;

- b) dal **07 luglio 2011 al 5 agosto 2011**, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.

**A condizione che i suddetti soggetti esercitino attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30/08/1993, n. 331** convertito con modifiche in Legge 29/10/1993, n. 427 (e che dichiarino ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell'economica e delle finanze).

3. **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio** per i soggetti che, **in base a disposizioni di legge, approvino il bilancio oltre il termine di quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio (sia con esercizio legale coincidente con l'anno solare, che non coincidente, c.d. "esercizi a cavallo").

Se il **bilancio non è approvato nel termine stabilito**, in base alle disposizioni di legge di cui al periodo precedente, il versamento deve essere comunque effettuato entro il **giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso** (sull'argomento Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005, Circolare 4.08.2006 n. 28/E Agenzia delle Entrate, Circolare 14.06.2002, n. 51/E Agenzia delle Entrate).

- a) nel caso in cui i predetti soggetti (con esercizio chiuso al 31/12) approvino il bilancio nel **mese di maggio** opera la proroga di cui all'art. 1 comma 2 del DPCM 12/05/2011 **al 06 luglio 2011**, senza alcuna maggiorazione, e dal **07 luglio 2011 al 5 agosto 2011**, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo a condizione che i predetti soggetti esercitino attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
- b) nel caso in cui i predetti soggetti (con esercizio chiuso al 31/12) approvino validamente il bilancio nel corso del **mese di giugno** potrebbe operare la proroga di cui all'art. 3 del DPCM 12.05.2011, che ha previsto "che tutti gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, **che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2011 possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione** (esclusivamente nel caso della scadenza del versamento con lo 0,40% di interesse corrispettivo).

Infatti i versamenti di cui ai punti 1 - 2 e 3 **possono essere effettuati entro il 30° giorno successivo** al termine ordinario previsto dalle disposizioni appena illustrate maggiorando l'importo dovuto dello **0,40% a titolo di interesse corrispettivo**, anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione con altri crediti. L'importo così determinato **deve essere arrotondato al centesimo di euro** e versato con lo stesso codice tributo (**3850**) - pena l'impossibilità di beneficiare del differimento del suddetto termine -.

#### **IMPORTANTE**

**Resta ferma comunque la scadenza del versamento, maggiorato della misura dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo per i soggetti già interessati dalla proroga di cui all'art. 1 dello stesso decreto** (imprese individuali e altri soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore).

Con nota prot. n. 103161 del 30.05.2011 il Ministero delle Attività Produttive ha confermato che le proroghe stabilite dal DPCM 12.05.2011 si applicano anche al diritto annuale.

Segue un **prospetto riepilogativo** delle scadenze dei versamenti del diritto annuale 2011.

Contribuenti interessati	Tipologia	Nuova scadenza	Scadenza con interesse corrispettivo	Vecchia scadenza
1-Imprese individuali	Versamento diritto annuale	6 luglio 2011	Dal 7 luglio al 5 agosto 2011 con la	16 giugno

			maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse	
1- Società di persone, società semplici e tra avvocati, e soggetti solo R.E.A. a condizione che esercitino attività economiche soggette a studi di settore	Versamento diritto annuale	6 luglio 2011	Dal 7 luglio al 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	16 giugno
2 – 3 a) Società di capitali e cooperative che approvano il bilancio, o che avrebbero dovuto approvarlo nel corso del 4° o 5° mese successivo alla chiusura dell'esercizio (solare) a condizione che esercitino attività economiche soggette a studi di settore	Versamento diritto annuale	6 luglio 2011	Dal 7 luglio al 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	16 giugno 2011
3- b) Società di capitali o cooperative che per disposizione di legge approvano il bilancio, o che avrebbero dovuto approvarlo, nel corso del 6° mese successivo alla chiusura dell'esercizio (solare)	Versamento diritto annuale	16 luglio 2011 (*) (*) cadendo di sabato viene spostato al 18 luglio 2011	Dal 19 luglio al 20 agosto 2011 (*) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (*) che cadendo di sabato viene spostato a lunedì 22 agosto 2011	16 luglio 2011
Società di persone, società semplici e tra avvocati, soggetti iscritti solo al R.E.A., società di capitali, cooperative che approvano il bilancio o che avrebbero dovuto approvarlo entro il 4° o 5° mese dalla chiusura dell'esercizio (solare) che esercitano attività	Versamento diritto annuale	16 giugno 2011	Dal 17 giugno 2011 al 16 luglio 2011 (*) cadendo di sabato viene spostato al 18 luglio 2011	16 giugno 2011

economiche non soggette a studi di settore				
--	--	--	--	--

Esempi:

1°: società con esercizio solare, approva il bilancio il 22/06/2011 con utilizzo maggior termine - come previsto dallo statuto ed indicato nella relazione di gestione ai sensi dell'art. 2364 ultimo comma C.C. – il termine ordinario di versamento è 16/07/2011 (18.07.2011 in quanto il 16/07 cade di sabato), con lo 0,40% di interesse corrispettivo il 16/08/2011 (il 15 agosto è festivo) prorogato al 20/08/2011 ai sensi art. 3 del DPCM 12/05/2011 (e quindi in automatico cadendo di sabato prorogato al 22/08/2011);

2°: società con esercizio solare, approva il bilancio il 22/06/2011 in seconda convocazione, con precedente assemblea deserta del 29/04/2011 il termine ordinario di versamento è il 16/06/2011, con lo 0,40% di interesse corrispettivo il 16/07/2011 (quindi 18/07/2011 cadendo il 16/07 di sabato) a meno che non rientri nel caso di proroga, stabilita dall'art. 1 del DPCM 12/05/2011, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nel qual caso il versamento andrà effettuato entro il 06/07/2010 e con lo 0,40% di interesse corrispettivo entro il 05/08/2011;

3° società con esercizio solare, approva il bilancio il 03/07/2011 con precedenti assemblee deserte del 29/04/2011 e 25/05/2011, il termine ordinario di versamento resta il 16/06/2011, con lo 0,40% di interesse corrispettivo il 16/07/2011 (quindi 18/07/2011 cadendo il 16/07/2011 di sabato) a meno che non rientrino nel caso di proroga stabilita dall'art. 1 del DPCM 12/05/2011 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;

4° società con esercizio solare, approva il bilancio il 03/07/2011 con precedente assemblea deserta del 29/06/2011 per utilizzo maggior termine statutario - come previsto dallo statuto ed indicato nella relazione di gestione ai sensi art. 2364 ultimo comma C. C. – il termine ordinario di versamento è il 16/07/2011 (prorogato al 18/07/2011), con lo 0,40% di interesse corrispettivo il versamento andrà effettuato entro 16/08/2011 (il 15/08 è festivo) prorogato al 20/08/2011 (e quindi al 22/08/2011 cadendo il 20/08 di sabato) ai sensi art. 3 del DPCM 12/05/2011.

## Società con esercizio non coincidente con l'anno solare ed esercizio prolungato

Se la società chiude l'esercizio **in data diversa dal 31/12**, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della **scadenza del primo acconto delle imposte**, ovvero secondo i termini già indicati al punto 2 e 3 del precedente paragrafo.

Anche per questi soggetti potrebbe operare la proroga di cui al DPCM 12/05/2011 articolo 3 ove le scadenze dei versamenti (con o senza lo 0,40% di interesse corrispettivo) rientrino nel periodo compreso dal 1 al 20/08/2011.

L'anno di riferimento da indicare sul modello F24 per l'anno del versamento (**solo nel caso di esercizio che non si chiuda al 31/12**) coincide con l'anno che dà il nome al modello IRAP (es. modello IRAP 2011) utilizzato per effettuare il conteggio (essendo la base di calcolo del diritto annuale il fatturato 2010 si tratta sempre dell'esercizio che chiude il 2010). Alcuni esempi:

1° esempio: esercizio chiuso al 31/12/2010, versamento diritto annuale 2011 entro il 16/06/2011.

2° esempio: esercizio chiuso al 30/05/2011, versamento del diritto annuale 2011 entro il 16/11/2011

3° esempio: esercizio chiuso al 30/09/2011, versamento del diritto annuale 2011 entro il 16/03/2012.

Nei tre casi proposti si suppone che il bilancio sia approvato nei 4 mesi. Nel caso di bilancio approvato il quinto mese dopo la chiusura dell'esercizio le scadenze rimangono invariate, mentre se il bilancio è approvato nei 180 giorni – in base a proroga prevista nello statuto secondo le disposizioni dell'art. 2364 C.C. ultimo comma - le scadenze sopra riportate diventano rispettivamente 16/07/2011, 16/12/2011, 16/04/2012 (salvo slittamenti per termini che cadono di giorni di sabato o festivi).

E' sempre possibile effettuare il pagamento negli ulteriori **30 giorni successivi al termine ordinario di versamento, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% di interesse corrispettivo** (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).

Nel caso di **passaggio da esercizio solare a infrannuale** o viceversa, si applicheranno le regole già viste: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello **IRAP anno (n) redditi (n-1)** si pagherà il diritto annuale con l'indicazione dell'anno **(n)**. Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà ad una rideterminazione del tributo dovuto alla Camera di commercio per l'anno(n):ciò proprio per il carattere annuale del tributo.

Nel caso invece di società con **esercizio prolungato** (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti **verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione**, e l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - **effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato** al momento dell'esazione ordinaria. Ciò per mantenere il carattere "annuale" del tributo. Si veda in proposito la nota Circolare MAP n. 555358 del 25.07.2003.

## SANZIONI

Nei casi di **tardivo** e **omesso** versamento sarà irrogata (ai sensi dell'art. 18 della legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni) una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia previste dal **D.M. 27/01/2005 n. 54** (G.U. n. 90 del 19.04.2005) nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19.12.2005 (sul sito alla sezione *Regolamenti*) modificato con delibera consiliare n. 57 del 18.12.2006, con decorrenza dal 1.01.2007.

**Il Decreto Ministeriale 27/01/2005 n. 54 (entrato in vigore il 4 maggio 2005)** nonché il Regolamento adottato in materia dalla Camera prevedono due tipologie di violazioni:

- **Tardivo versamento:** si intende il versamento effettuato, per l'intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai 30 giorni rispetto al termine ordinario, senza il contestuale versamento dell'interesse corrispettivo vigente (quando dovuto, e cioè solo nel caso di imprese già iscritte al 31/12 dell'anno di riferimento, restano escluse le imprese neo-iscritte) anche in presenza di integrale compensazione dell'importo a versamento. La sanzione applicabile a questa violazione è pari al **10% del diritto dovuto**;

**NB:** solo per le annualità dal 2001 al 2005, quando il contribuente dimostri che il versamento effettuato, senza il contestuale pagamento dell'interesse corrispettivo vigente, è avvenuto utilizzando lo strumento della compensazione con altri crediti, lo stesso non si considera tardivo, ma regolare (modifica introdotta all'art. 20 del Regolamento camerale con effetto dal 1.01.2007);

- **Omesso versamento:** si intende oltre al versamento non eseguito interamente, anche:
  - il versamento eseguito con un ritardo superiore al termine dei 30 gg;
  - il versamento effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato entro il termine di scadenza ordinaria o entro il successivo termine di versamento con lo 0,40% di interesse corrispettivo;(\*)
  - il versamento effettuato solo in parte, ma oltre i termini di scadenza di cui al punto precedente (\*)

(\*) **modifica introdotta con delibera consiliare n. 57 del 18.12.2006 con decorrenza dal 1.01.2007**

Per termine **ordinario di versamento** si intende il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le **imprese di vecchia iscrizione** (termine stabilito dall'art. 17 DPR 435/2001 commi 1 e 3, per la maggior parte delle imprese il 20 giugno di ogni anno sino all'anno 2006, dal 2007 il 16 giugno di ogni anno) mentre per le **imprese e/o le unità locali o sedi secondarie di nuova iscrizione** detto termine è stato definito nei decreti annuali (di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione).

Per termine **prorogato di versamento** si intende il termine per il versamento del tributo e della maggiorazione dell'interesse corrispettivo vigente (0,40%) fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, di cui possono avvalersi solo le imprese già iscritte al 1° gennaio dell'anno in corso.

Il **versamento eseguito solo in parte** sia entro il termine ordinario che entro il termine prorogato (con contestuale pagamento dell'interesse corrispettivo vigente sulla parte versata) si considera omesso per l'importo non versato. Si applica di conseguenza la sanzione del 30% sull'importo del diritto non versato, con le maggiorazioni e riduzioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento camerale.

Nel caso di **versamento eseguito solo in parte, oltre i suddetti termini, o senza il versamento dell'interesse corrispettivo sulla parte versata**, lo stesso è considerato totalmente omesso, e si applica la sanzione del 30% sull'intero importo dovuto, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento.

La sanzione base del 30% stabilita dal DM n. 54/2005 e dal Regolamento camerale per gli "omessi versamenti" è incrementata ai sensi dell'art. 8 del suddetto regolamento in base alla "**gravità della violazione**", fino ad una percentuale massima del 50% in relazione al danno finanziario subito dalla Camera.

Si applica inoltre, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento camerale, un incremento della suddetta percentuale in base alla "**personalità del trasgressore**" desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale

La dove sia già stata effettuata una contestazione al contribuente e questo sia incorso in altre violazioni della stessa indole non definite ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 54/2005 (ravvedimento operoso) alla sanzione base già determinata si applica un incremento percentuale fino al 50% a seconda del numero di violazioni (art. 11 "**Incremento della sanzione per recidiva**") .

Quando più favorevole rispetto al "**cumulo giuridico**" (somma delle singole sanzioni contestate) si applica una sanzione unica in presenza di violazioni continuate, applicando alla sanzione base più elevata un aumento percentuale che va dalla metà al triplo, a seconda del numero delle violazioni contestate (art. 12 **Violazioni continuate**).

**Non si considera omesso** (perché trattasi di c.d. "**violazione formale**") il versamento effettuato in favore di una Camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato per l'intero importo dovuto, entro i corretti termini di scadenza sopra indicati. Sono considerate altresì "**violazioni formali**" anche l'errata indicazione del codice tributo camerale, e/o del codice fiscale e/o dell'anno di competenza, che non comportino accrediti di somme al di fuori del sistema camerale.

In questi casi è necessario richiedere all'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio la rettifica del dato erroneamente indicato con **modello di rettifica e/o attribuzione del modello F24** (nella sezione Modulistica on-line - diritto annuale del sito).

La **circolare n. 3587/C del 20.06.2005** del Ministero delle Attività Produttive presente nella sezione **NORMATIVA DI RIFERIMENTO** ha fornito alcuni chiarimenti sulla materia in questione.

### **IMPORTANTE**

La Camera di commercio di Taranto sta procedendo con la contestazione delle violazioni per diritto annuale secondo le seguenti modalità:

- tramite iscrizione a ruolo diretta senza preventiva contestazione (prevista dall'art. 17 comma 3 del D.Lgs n. 472/1997 e s.m.i. e dall'art. 14 del Regolamento camerale);
- tramite notifica di atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzione ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs n. 472/97 e s.m.i. e dall'art. 14 del Regolamento camerale.

**Solo nel caso di versamenti omessi anche in parte** contestati con atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione viene richiesto al contribuente di calcolare gli interessi sino alla data del pagamento (da eseguirsi entro 60 gg dalla notifica dell'atto).

Nell'atto infatti sono già evidenziati gli interessi calcolati dalla data di scadenza del versamento fino alla data di emissione dell'atto, o se il versamento è già stato eseguito sino alla data del pagamento.

Per agevolare il calcolo degli interessi maturandi si mette a disposizione un **foglio di calcolo excel**.

Nel caso invece vengano contestati solo versamenti eseguiti in ritardo nessun calcolo dovrà essere effettuato, l'importo degli interessi già indicati nell'atto dovrà essere sommato e riportato nel modello F24 con l'unico codice tributo **3851** e l'anno di riferimento quello della prima violazione contestata nell'atto.

Il versamento con F24 andrà eseguito in unica soluzione con il **codice fiscale dell'impresa** (sia essa impresa individuale o società), in questo caso il pagamento da parte di uno dei coobbligati libera gli altri, salvo il diritto di regresso. Diversamente invece per le **spese di notifica** dell'atto di accertamento e irrogazione di sanzione, nel caso vi siano più destinatari (coobbligati) oltre all'impresa. Queste andranno pagate per ogni notifica andata a buon fine (anche in caso di mancato ritiro dell'atto) con le modalità di pagamento che verranno indicate espressamente sull'atto.

Per quanto riguarda invece il **pagamento delle cartelle**, si fa presente che talvolta la stessa cartella può essere notificata a più soggetti: ad esempio ai soci delle snc, agli accomandatari delle s.a.s..

Per evitare di pagarla più volte, si dovrà controllare il numero della cartella, che sarà lo stesso con l'eventuale aggiunta di tre cifre dopo una barra: **000 (società) 001 (coobbligato 1), 002 (coobbligato 2 )**. l'ordine è quello presente nella visura camerale della società all'atto dell'estrazione del ruolo.

**Fino a 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento** si può utilizzare il bollettino di ccp allegato alla stessa, che è comprensivo degli importi iscritti a ruolo, di una parte dei compensi di riscossione e delle spese di notifica. **Trascorsi più di 60 giorni dalla notifica non si deve più utilizzare il bollettino allegato** perché gli importi da versare sono diversi. Oltre agli importi iscritti a ruolo ed al compenso di riscossione totalmente a carico del contribuente, sono da versare anche gli interessi di mora ed eventuali rimborsi spese per procedure esecutive che l'Agente ha dovuto sostenere. In tal caso per effettuare il pagamento ci si dovrà recare presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, o comunque richiedere allo stesso l'importo aggiornato alla data del versamento.

Informazioni sugli importi iscritti a ruolo, per diritto, sanzioni e interessi, devono essere sempre richieste **all'Ufficio delle Entrate** della Camera di commercio (responsabile procedimento: rag. Alessandra Lupo), per quanto riguarda invece i tempi e le procedure di notifica della cartella, ogni informazione dovrà essere richiesta agli sportelli **dell'Agente della riscossione** competente indicato nella cartella stessa (responsabile procedimento per Equitalia Pragma Spa Agente della riscossione per l'ambito di Taranto è il dott. Fernando Prò).

### ***RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA***

Nel seguenti casi:

- 1) errore di persona,
- 2) evidente errore logico o di calcolo,
- 3) doppia imposizione,
- 4) mancata attribuzione di pagamenti di diritto annuale regolarmente eseguiti,
- 5) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera,

è possibile richiedere con apposita istanza in carta semplice (modello **AUTOTUTELA** link) l'annullamento totale o parziale in autotutela dell'iscrizione a ruolo e/o dell'atto di accertamento e irrogazione di sanzione.

La presentazione dell'istanza di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla competente Commissione Tributaria Provinciale, ed è comunque possibile anche decorso il suddetto termine.

### ***RATEAZIONE DI PAGAMENTO***

Solo per il caso degli atti di accertamento e irrogazione di sanzione, ove l'impresa si trovi in condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e per importi minimi non inferiori a 1.000,00 euro, potrà essere richiesto alla Camera di commercio il beneficio della **rateazione del pagamento** per diritto, sanzioni e interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili (modello **ISTANZA RATEAZIONE DI PAGAMENTO** link) .

Le modalità di richiesta e di concessione della rateazione sono disciplinate dall'art. 16 del regolamento camerale in materia (versione integrale nella sezione Normativa di riferimento e Regolamenti camerale).

Nel caso invece di **iscrizione a ruolo con cartella di pagamento** le modalità dell'eventuale **rateazione** del ruolo dovranno essere richieste direttamente all'Agente della riscossione dei tributi che ha emesso la cartella, giusti gli artt. 19 D.P.R. n. 602/73 e 26 D.Lgs. n. 46/99 così come modificati dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del D.L. 248/2007 convertito con modifiche in legge 28.02.2008, n. 31.

## **REGOLARIZZAZIONE DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI**

Prima di procedere alla regolarizzazione di un diritto annuale non versato o versato in misura incompleta, ad esempio per sbloccare la certificazione, è necessario verificare due condizioni:

1. sono scaduti o no i termini per il ravvedimento operoso,
2. la CCIAA ha già emesso il ruolo (cartelle esattoriali) per quell'anno di competenza.

Nel caso in cui non siano ancora scaduti i termini per il ravvedimento operoso (un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento) è conveniente procedere senz'altro a tale forma di regolarizzazione che evita ogni successiva irrogazione di sanzione da parte dell'Ente (vedi il capitolo sul Ravvedimento operoso).

Una volta scaduti i termini per il ravvedimento, e fino all'emissione dei ruoli da parte della CCIAA, si potrà procedere con due modalità:

1. si potrà provvedere a **versare il solo tributo** (codice 3850) con **anno di riferimento l'annualità omessa**. In seguito la Camera di commercio provvederà a contestare con cartella di pagamento o atto di accertamento le sole sanzioni e interessi (questi ultimi bloccati alla data del pagamento eseguito);
2. ci si potrà recare presso lo sportello dell'Ufficio delle Entrate della CCIAA per ricevere la notifica diretta di un atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzione, con cui verranno contestati contemporaneamente il diritto dovuto e non versato, o versato in ritardo, le sanzioni e gli interessi. In tal caso dovrà presentarsi personalmente il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o un suo delegato con modello di delega (link modello relativo) e copia dei documenti di riconoscimento di entrambi. Sarà possibile in tal caso sia il versamento direttamente allo sportello in contanti, che il versamento con modello F24 da effettuare nei 60 giorni dalla notifica.

Al momento della pubblicazione di questa guida la CCIAA di TARANTO sta procedendo all'iscrizione a ruolo delle residue violazioni riferite al diritto annuale 2007.

**Quando il ruolo è già stato emesso non si può più procedere a versamenti con modello F24, ma solo pagare la relativa cartella esattoriale all'Agente della riscossione competente.**

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Per tutte le violazioni compiute dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 54/2005 (4.05.2005) trova applicazione il ravvedimento di cui all'art. 6 del suddetto decreto (art. 13 del Regolamento camerale) che prevede, per le violazioni non ancora contestate, la possibilità di accedere al ravvedimento operoso (già previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97 e succ. modifiche ed integrazioni) con le seguenti misure di sanzione ridotta:

- **1/8 del 30% (3,75% \*) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento - c.d. ravvedimento breve -;**
- **1/5 del 30% (6% \*) se il versamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento - c.d. ravvedimento lungo.**

***(\*) le nuove frazioni determinate dall'art. 16 comma 5 del D.L. 29/11/2008 n. 185 (che ha modificato l'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, e tutte le successive modifiche) non si applicano automaticamente all'art. 6 del D.M. n. 54/2005, giusta interpretazione data dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare prot. n. 62417 del 30/12/2008.***

***E' bene evidenziare inoltre che il termine da cui far partire il ravvedimento operoso é, sempre, il termine ordinario di versamento:***

- per le imprese già iscritte al 1 gennaio dell'anno di riferimento, questo termine, per la maggior parte dei soggetti, è il 16 giugno;
- nel caso di imprese e/o unità locali e sedi secondarie di nuova iscrizione il termine ordinario è quello dei 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione, e di conseguenza il termine per il ravvedimento breve o lungo è di 30+30 o 30+365 gg dalla data di presentazione della domanda.

Le imprese potranno sanare la violazione relativa al diritto annuale tramite il ravvedimento operoso sulla base della tipologia di violazione:

- **versamenti tardivi:** a fronte di un versamento tardivo eseguito (si considerano versamenti tardivi i versamenti eseguiti oltre la scadenza del termine ordinario di versamento ed entro i 30 giorni dal suddetto termine, senza l'aggiunta dell'interesse corrispettivo dello 0,40% -per le imprese già iscritte -) il ravvedimento prevede la possibilità di sanare la violazione eseguendo il versamento contestuale dell'interesse (calcolato dalla data di scadenza del termine ordinario alla data del versamento effettuato) e della sanzione ridotta (3,75 o 6% a seconda se entro il termine per il "ravvedimento breve" o "ravvedimento lungo");
- **versamenti omessi:** il ravvedimento prevede la possibilità di sanare la violazione eseguendo contestualmente il versamento dell'importo del diritto dovuto (senza lo 0,40% di interesse corrispettivo) + interessi + sanzione ridotta (3,75 o 6% a seconda se entro il termine per il "ravvedimento breve" o "ravvedimento lungo").

#### **IMPORTANTE:**

*Nel caso di versamenti parziali eseguiti oltre il termine ordinario di scadenza gli interessi si calcolano sull'importo già versato sino alla data del primo versamento eseguito e sul residuo diritto dovuto sino alla data del pagamento con ravvedimento, la sanzione si calcola sull'intero diritto dovuto (in quanto il versamento parziale oltre la scadenza si considera comunque omesso).*

*Nel caso di versamenti parziali eseguiti entro il termine ordinario di scadenza invece il calcolo degli interessi e della sanzione si esegue sul residuo importo ancora dovuto.*

***E' sempre bene comunque contattare preventivamente l'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio comunicando i dati dell'impresa che intende effettuare il ravvedimento per verificare l'importo dovuto , e quindi conteggiare correttamente il ravvedimento.***

Due sono le condizioni per poter effettuare il ravvedimento :

1. ***che al contribuente non sia già stata contestata da parte della Camera la violazione relativa all'annualità che si intende ravvedere*** con una delle modalità previste dal regolamento in materia;
2. ***che venga eseguito contestualmente*** il pagamento del tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore), degli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta (rif. art. 6 comma 3 e 4 del D.M. n. 54/2005 e circolare Ministero Attività Produttive n. 3587/C).

***Per "versamento contestuale" si intende infatti il senso letterale del termine, e cioè versamento eseguito nel medesimo giorno .***

## TERMINI E MODALITA' RAVVEDIMENTO OPEROSO 2010

E' ancora possibile effettuare il versamento con ravvedimento operoso per l'anno 2010, si tenga presente che il termine ultimo di scadenza si applica sempre dal **termine ordinario di versamento**.

Dopo la scadenza del termine ordinario di versamento del diritto annuale 2011, analogamente, si potrà accedere entro 30 giorni al ravvedimento breve, dopo il 30° giorno al ravvedimento lungo con le stesse modalità già illustrate.

### IMPORTANTE:

**Non è assolutamente possibile spostare il termine per il ravvedimento aggiungendo al diritto dovuto lo 0,40% di interesse corrispettivo come accade per la prassi operativa dei ravvedimenti di altri tributi.**

## TERMINI RAVVEDIMENTO ANNO 2010

<p><b>Imprese già iscritte al 1.01.2010</b></p> <p><b>Termine ordinario di versamento 16/06/2010</b></p> <p>(imprese individuali, società di persone, società di capitali che per disposizioni di legge approvano il bilancio, o avrebbero dovuto approvarlo, entro il 5° mese successivo alla chiusura dell'esercizio <b>no</b> studi di settore)</p>	<p>il <b>ravvedimento lungo</b> va dal 17/07/2010 al 16/06/2011</p>
<p><b>Imprese già iscritte al 1.01.2010</b></p> <p><b>Termine ordinario di versamento 16/07/2010</b></p> <p>(per società di capitali che per disposizione di legge approvano il bilancio, o avrebbero dovuto approvarlo, entro il 6° mese successivo alla chiusura dell'esercizio)</p>	<p>il <b>ravvedimento lungo</b> va dal 16/08/2010 al 16/07/2011</p>
<p><b>Imprese e/o unità locali iscritte nel corso dell'anno 2010</b></p>	<p><b>ravvedimento lungo</b> nel periodo che va dal 61° giorno ad un anno e 30 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o di annotazione all'albo delle imprese artigiane.</p>

### **Imprese già iscritte al 1.01.2010**

Termine ordinario di versamento al **6/07/2010**

(imprese individuali, società di persone, società di capitali che per disposizioni di legge approvano il bilancio, o avrebbero dovuto approvarlo, entro il 5° mese successivo alla chiusura dell'esercizio **con studi di settore** giusto DPCM 10.06.2010)

il **ravvedimento lungo** va dal 06/08/2010 al 06/07/2011

Si mette a disposizione un [foglio di calcolo](#) da utilizzare per velocizzare il calcolo degli importi dovuti (per le modalità di compilazione del modello F24 si rinvia al paragrafo successivo). Si precisa che per data di scadenza deve essere sempre indicata l'esatta data di scadenza del versamento (ciò in quanto il conteggio dei giorni per gli interessi esclude automaticamente il giorno di partenza).

Si declina ogni responsabilità circa l'indicazione di importi e termini di scadenza non corretti, e/o non verificati con l'ufficio diritto annuale.

### **COME SI VERSA**

Per il versamento del ravvedimento operoso, come per il diritto, si utilizza il modello **F24**, indicando nella **Sez. ICI e TRIBUTI LOCALI**:

- **codice ente** la sigla della provincia a cui è dovuto il versamento (es. "TA" per Taranto);
- **codice tributo** i seguenti codici :
  1. "3850" l'importo del diritto annuale dovuto;
  2. "3851" gli interessi moratori al tasso legale di interesse (**vedi prospetto degli interessi legali**) con maturazione dal giorno di scadenza del termine ordinario di versamento al giorno in cui viene eseguito il versamento, commisurati al diritto non versato o versato in ritardo secondo la formula della capitalizzazione semplice (ammontare tributo x tasso legale annuo x n. giorni)/365;
  3. "3852" la sanzione pari al **3,75%** (**Ravvedimento breve**) o al **6%**, (**Ravvedimento lungo**) dell'importo del diritto annuale dovuto (importo indicato al cod. 3850).

IMPORTANTE: **non è ammesso utilizzare i codici 3851 e 3852 in compensazione** giusta espressa indicazione della **risoluzione** dell'Agenzia delle Entrate n. **115/E del 23.05.2003** (che ha istituito i suddetti codici);

- **anno di riferimento** per tutti e tre i codici tributo l'anno da indicare è l'anno di imposta cui si riferisce la violazione (per esempio omesso versamento 2010 anno riferimento 2010 per tutti e tre i codici) e **non l'anno in cui si procede alla regolarizzazione**.

(\*) **PROSPETTO INTERESSI LEGALI** (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

<i>dal</i>	<i>al</i>	<i>Interesse legale</i>	<i>disposizione normativa</i>
21.04.1942	15.12.1990	5%	
16.12.1990	31.12.1996	10%	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008	31.12.2009	3,0%	D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010	31.12.2010	1,0%	D.M. 4 dicembre 2009
01.01.2011		1,5%	D.M. 7 dicembre 2010

## **MODALITA' DI PAGAMENTO**

E' consentito il pagamento del diritto annuale con il **sistema di cassa automatica** per tutte le pratiche inviate telematicamente **esclusivamente per le imprese e/o le unità locali e/o le sedi secondarie di nuova iscrizione** all'atto della presentazione della domanda di iscrizione. L'importo del diritto annuale dovuto deve essere indicato nell'apposito campo, insieme agli importi dei diritti di segreteria ed eventuali bolli.

In alternativa il versamento del diritto annuale dovrà avvenire **con il modello F24 telematico (per tutti i soggetti titolari di P. IVA) entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione** (salva la possibilità di procedere successivamente a detta data al versamento con ravvedimento operoso - vedi relativo capitolo).

Per le imprese già iscritte al 1.01.2011 il versamento dovrà avvenire solo con **modello F24** nei termini e con le modalità già indicati negli appositi paragrafi.

Vi è infine l'unica possibilità di pagamento allo sportello (con modalità contanti) quando sia stato notificato un atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione (con notifica a mani proprie direttamente allo sportello CCIAA o tramite servizio postale di notifica di atti giudiziari).

## **COMPENSAZIONI**

**Grazie all'utilizzo del modello F24** è possibile **compensare entro l'anno successivo** il diritto annuale erroneamente versato o versato in più (è il caso delle duplicazioni di pagamento, di pagamento di importi superiori al dovuto, di versamenti effettuati a Camera di commercio incompetente) con il diritto annuale dovuto

per l'anno successivo, oppure con qualsiasi altro tributo da versare sul medesimo modello, indicando nella sezione ICI e altri tributi locali:

1. *codice ente*: la sigla della provincia beneficiaria del prelievo;
2. *codice tributo*: 3850;
3. *anno di riferimento*: l'anno per cui risulta il credito ad esempio 2010 in caso di utilizzo di un credito da diritto annuale 2010 ( previa verifica con l'ufficio delle Entrate della CCIAA dell'esatto importo del credito e dei dati pervenuti alla CCIAA ) ;
4. *importi a credito compensati*: l'importo del credito utilizzato (ad es. nel caso di versamento duplicato, importo versato in eccesso o effettuato a CCIAA incompetente);

e di seguito nel rigo successivo:

5. *codice ente*: la sigla della provincia beneficiaria del versamento;
6. *codice tributo*: 3850;
7. *anno di riferimento*: l'anno per cui deve essere eseguito il versamento (ad esempio il 2011 nel caso di utilizzo di un credito 2010 per il versamento del diritto dovuto per l'anno successivo);
8. *importi a debito versati*: l'importo del versamento da eseguire.

Giusto l'art. 17 del D .Lgs. 241/1997 la **compensazione** del versamento eseguito in eccesso o duplicato **può essere effettuata entro e non oltre un anno dal termine di scadenza del versamento** (non essendoci in questo caso presentazione di dichiarazione).

**IMPORTANTE:** Successivamente a detto termine si potrà **solo**, entro il **termine di decadenza dei 24 mesi dalla data di pagamento**, presentare istanza di rimborso alla CCIAA.

## **RIMBORSI**

Le richieste di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti devono essere presentate o proposte, da parte di chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti o per importi superiori al dovuto, **a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del versamento (art. 17 Legge n. 488/99, art. 10 commi 1 e 2 D.M. n. 359/2001)**.

La **domanda di rimborso** (**link al modello nella sezione Modulistica on-line del Diritto annuale**) deve essere corredata della documentazione necessaria a comprovare il credito (es. copia del modello F24), della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di eventuali autocertificazioni (quando richieste dalla tipologia della domanda).

Poiché si sono verificati in passato numerosi casi di domande contenenti errori formali nella compilazione del modello, oppure mancanti degli allegati previsti, si consiglia la presentazione a mano; nel caso di inoltro per posta, si prega di contattare preventivamente l'Ufficio stesso.

**Ogni errore nella compilazione o nella presentazione degli allegati comporterà per l'Ufficio la necessità di richiedere a mezzo posta la regolarizzazione della domanda, con ulteriore allungamento dei tempi del procedimento e – nel caso di inerzia dell'impresa – anche la possibile scadenza dei termini con conseguente rifiuto del rimborso.**

### **ATTENZIONE ALLE FALSE TELEFONATE PER RIMBORSI**

Sono stati segnalati all'Ufficio Diritto annuale casi di telefonate alle imprese da parte di soggetti che si qualificano come impiegati della Camera di commercio e richiedono coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza o non dovuti. Spesso tali soggetti reperiscono informazioni presso il Registro delle Imprese, che per legge è pubblico, dimostrandosi pertanto più credibili.

Si ricorda che le coordinate bancarie, in caso di richiesta di rimborso, devono essere indicate esclusivamente sull'apposito modello da parte del legale rappresentante dell'impresa e allegando copia del documento d'identità. Si consiglia pertanto di non fornire alcun dato per telefono. Nel caso si riceva una chiamata di questo

tipo si prega di verificarne l'attendibilità contattando la Camera di commercio, anche con lo scopo di segnalazione.

## **BLOCCO DELLA CERTIFICAZIONE**

Il mancato o incompleto pagamento del diritto annuale ai sensi dell'art. 24 comma 35 della legge 449/97 blocca il rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'omesso pagamento.

## **EVENTI ECCEZIONALI E CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE**

Le eventuali agevolazioni in materia contributiva **previste con legge** in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionali (alluvioni, terremoti, altre calamità naturali, ecc.) si applicano anche al diritto annuale.

Il Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie approvato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19.12.2005 ha previsto all'art. 10 la **possibilità di ridurre la sanzione** irrogata **fino ad una percentuale massima del 40%** oltre che nel caso in cui il trasgressore dimostri di essere in condizioni economico sociali disagiate (a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività) **anche nel caso di eventi di carattere straordinario e di particolare gravità ed entità verificatisi nel contesto economico provinciale** (quali calamità naturali ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici).

La Giunta della Camera di commercio in tali casi ha facoltà di disporre con proprio provvedimento motivato e con il parere favorevole del Collegio dei revisori la temporanea riduzione della sanzione ad una pluralità di soggetti reputati disagiati.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **Decreti annuali**

- Diritto annuale 2001 Decreto interministeriale 23.04.2001 (G.U. n. 126 del 01.06.2001);
- Diritto annuale 2001 D.M. 18/07/2001 (G.U. n. 210 del 10.09.2001) differimento termini di versamento;
- Diritto annuale 2002 Decreto interministeriale 17.05.2002 ( G.U. n. 149 del 27.06.2002);
- Diritto annuale 2003 Decreto interministeriale 23.05.2003 (G.U. n. 130 del 7.06.2003);
- Diritto annuale 2003 art. 5 ter Legge 1/08/2003 n. 212 conversione del D.L. 24.06.2003, n. 143 differimento termine di versamento del diritto annuale;
- Diritto annuale 2004 Decreto interministeriale 5.03.2004 n. 341 (G.U. n. 75 del 30.03.2004);
- Diritto annuale 2005 Decreto interministeriale 23.03.2005 (G.U. n. 82 del 9.04.2005);
- Diritto annuale 2006 Decreto interministeriale 28.03.2006 ( G.U. n. 106 del 9.05.2006);
- Diritto annuale 2007 Decreto interministeriale 23.03.2007 (G.U. n. 122 del 28.05.2007);

- Diritto annuale 2008 Decreto interministeriale 01.02.2008 (G.U. n. 54 del 4.03.2008);
- Diritto annuale 2009 Decreto interministeriale 30.04.2009 (G.U. n. 114 del 19.05.2009);
- Diritto annuale 2010 Decreto interministeriale 22.12.2009( G.U. n. 24 del 30.01.2010) (documento pdf)
- Diritto annuale 2011 Decreto interministeriale 21.04.2011 (G.U. n. 127 del 03.06.2011) (documento pdf)

### **Disposizioni normative, regolamentari e circolari ministeriali**

- art. 18 Legge n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto interministeriale 11/05/2001 n. 359 (G.U. n. 229 del 2.10.2001) Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale;
- Decreto interministeriale 27.01.2005, n. 54 (G.U. n. 90 del 19.04.2005) Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale;
- [Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005](#) (documento .pdf );
- [Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009](#) (documento .pdf );
- Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Taranto (adottato con [delibera n. 26 del 19.12.2005 dal Consiglio camerale, modificato con delibera n. 57 del 18.12.2006](#)).

#### **Informazioni e contatti**

**Camera di commercio – Taranto**  
**Ufficio delle Entrate**

Viale Virgilio n. 152 – 74121 TARANTO

tel. 099 778 3150 - 099 778 3174 - 099 778 3129 Fax diretto 099 778 3042

e- mail : [dirittoannuale@ta.camcom.it](mailto:dirittoannuale@ta.camcom.it)

sito: [www.camcomtaranto.com](http://www.camcomtaranto.com)

orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00  
 martedì e giovedì anche dalle 15,15 alle 17,00

## APPENDICE

### DIRITTO ANNUALE ANNO 2010

**IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 22.12.2009 (G.U. n. 24 del 30.01.2010)**

#### SEZIONE SPECIALE (imprese già iscritte e di nuova iscrizione 2010)

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	<b>88,00</b>	<b>17,60 (*)</b>
Società semplici agricole	<b>88,00</b>	<b>17,60 (*)</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>144,00</b>	<b>28,80 (*)</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00 (*)</b>

(\*) Il Ministero dello Sviluppo economico con **nota circolare n. 19230 del 03.03.2009** ha chiarito che l'importo dovuto per ogni unità locale deve essere determinato applicando la percentuale del 20% al diritto dovuto per la sede principale (con importo massimo di euro 200,00) moltiplicando l'importo così determinato (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede. L'importo così determinato deve essere sommato all'importo dovuto per la sede, e successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) **e in ultimo all'unità di euro** (sempre in base al metodo matematico).

#### SEZIONE ORDINARIA (imprese e unità locali già iscritte al 01.01.2010)

Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, senza alcuna distinzione di forma giuridica, e quindi a puro titolo esemplificativo imprese individuali (imprenditori commerciali), società cooperative, consorzi con attività esterna, società di mutuo soccorso, società di persone (S.N.C. e S.A.S.), - società di capitali (SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.), Enti economici pubblici e privati, Aziende speciali, GEIE, ecc.

Il diritto è determinato per la sede legale applicando al **fatturato** dell'esercizio 2009 quadro/i IRAP compilati, o in mancanza, nel caso di imprese che non abbiano presentato dichiarazioni, il fatturato ed il relativo diritto viene quantificato sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all'esercizio precedente.

Scaglioni di fatturato da euro		a euro	Aliquote
	0,00	100.000,00	<b>200,00 €</b> (misura fissa)
oltre	100.000,00	250.000,00	<b>0,015%</b>
oltre	250.000,00	500.000,00	<b>0,013%</b>
oltre	500.000,00	1.000.000,00	<b>0,010%</b>
oltre	1.000.000,00	10.000.000,00	<b>0,009%</b>
oltre	10.000.000,00	35.000.000,00	<b>0,005%</b>
oltre	35.000.000,00	50.000.000,00	<b>0,003%</b>
oltre	50.000.000,00		<b>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</b>
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 01.01.2010			(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotondamento ai cinque decimali) fino a massimo <b>€200,00 per ogni unità locale</b>

unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero	<b>€ 110,00</b>
--	-----------------

*SEZIONE ORDINARIA (imprese di nuova iscrizione 2010)*

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2010
Imprese individuali, società di persone (snc – s.a.s.), società di capitali (s.r.l. –s.p.a. –s.a.p.a. –soc. cons. p.a. e a r.l.), consorzi, cooperative, GEIE, Enti pubblici economici, e tutte le altre forme giuridiche presenti nella suddetta sezione	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)		<b>€ 110,00</b>

**DIRITTO ANNUALE ANNO 2009**

**IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 30.04.2009 (G.U. n. 114 del 19.05.2009)**

**SEZIONE SPECIALE** *(imprese già iscritte e di nuova iscrizione 2009)*

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	<b>88,00</b>	<b>17,60 (*)</b>
Società semplici agricole	<b>88,00</b>	<b>17,60 (*)</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>144,00</b>	<b>28,80 (*)</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00 (*)</b>

(\*) Il Ministero dello Sviluppo economico con **nota circolare n. 19230 del 03.03.2009** ha chiarito che l'importo dovuto per ogni unità locale deve essere determinato applicando la percentuale del 20% al diritto dovuto per la sede principale (con importo massimo di euro 200,00) moltiplicando l'importo così determinato (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede. L'importo così determinato deve essere sommato all'importo dovuto per la sede, e successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e in ultimo all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico).

**SEZIONE ORDINARIA** *(imprese già iscritte)*

Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, senza alcuna distinzione di forma giuridica, e quindi a puro titolo esemplificativo imprese individuali (imprenditori commerciali), società cooperative, consorzi con attività esterna, società di mutuo soccorso, società di persone (S.N.C. e S.A.S.), - società di capitali (SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.), Enti economici pubblici e privati, Aziende speciali, GEIE, ecc.

Il diritto è determinato per la sede legale applicando al **fatturato** dell'esercizio 2008, come ricavato dai quadri IRAP 2009 individuati con nota n. 19230 del 3.03.2009 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	<b>200,00 €</b> (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	<b>0,015%</b>
oltre 250.000,00	500.000,00	<b>0,013%</b>
oltre 500.000,00	1.000.000,00	<b>0,010%</b>
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	<b>0,009%</b>
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	<b>0,005%</b>
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	<b>0,003%</b>
oltre 50.000.000,00		<b>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</b>
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 31.12.2008		(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotondamento ai cinque decimali) fino a massimo € <b>200,00 per ogni unità locale</b>
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		<b>€ 110,00</b>

**SEZIONE ORDINARIA** (imprese di nuova iscrizione 2009)

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2009
Imprese individuali, società di persone (snc – s.a.s.), società di capitali (s.r.l. –s.p.a. –s.a.p.a. –soc. cons. p.a. e a r.l.), consorzi, cooperative, GEIE, Enti pubblici economici, e tutte le altre forme giuridiche presenti nella suddetta sezione	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)		<b>€ 110,00</b>

**DIRITTO ANNUALE ANNO 2008**

**IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 1.02.2008 (G.U. n. 54 del 04.03.2008 entrata in vigore 5.03.2008)**

**IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2007**

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali e società semplici agricole	<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

SEZIONE ORDINARIA

Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, senza più alcuna distinzione di forma giuridica, e quindi a puro titolo esemplificativo imprese individuali, società cooperative, consorzi, società di persone (S.N.C. e S.A.S.),- società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.).

Il diritto è determinato per la sede legale applicando al **fatturato** dell'esercizio 2007 UNICO 2008 quadro IRAP colonna valori contabili le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato

Scaglioni di fatturato da euro		Aliquote	Unità locale
0,00	100.000,00	<b>200,00 €</b> (misura fissa)	<b>€ 40 (*)</b>
oltre 100.000,00	250.000,00	<b>0,015%</b>	<b>(*)</b>
oltre 250.000,00	500.000,00	<b>0,013%</b>	<b>(*)</b>
oltre 500.000,00	1.000.000,00	<b>0,010%</b>	<b>(*)</b>
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	<b>0,009%</b>	<b>(*)</b>
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	<b>0,005%</b>	<b>(*)</b>
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	<b>0,003%</b>	<b>(*)</b>
oltre 50.000.000,00		<b>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</b>	
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 31.12.2007		<b>(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotondamento ad unità di euro) fino a massimo € 200,00 per ogni unità locale</b>	
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		<b>€ 110,00</b>	

**IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2008**

Il versamento dovrà avvenire allo sportello camerale (in contanti o con prelievo dalla cassa automatica per le pratiche telematiche) o entro 30 gg (dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione) con modello F24. Successivamente potrà ancora essere regolarizzato con l'utilizzo della procedura del ravvedimento operoso da effettuarsi entro un anno dalla violazione.

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2008
Imprese individuali, società semplici agricole	<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
Società semplici <b>non agricole (**)</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2008
<b>Imprese individuali, società di persone (snc – s.a.s.), società di capitali (s.r.l. –s.p.a. –s.a.p.a. –soc. cons. p.a. e a r.l.), consorzi, cooperative, GEIE, Enti pubblici economici, e tutte le altre forme giuridiche presenti nella suddetta sezione</b>	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)	<b>€ 110,00</b>	

**IMPRESE E/O UNITA' LOCALI ISCRITTE DAL 01/01/2008 AL 04/03/2008**

IL D.M. 01.02.2008 pubblicato in G.U. n. 54 del 04.03.2008 è entrato in vigore il 05.03.2008, mentre alle imprese e/o unità locali che si sono iscritte prima dell'entrata in vigore del decreto sono stati provvisoriamente applicati gli importi stabiliti dal D.M. 23.03.2007 (fissazione importi diritto annuale 2007).

Con **circolare n. 3617/C del 5.03.2008** il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che le suddette imprese e unità locali **sono tenute a compensare o a conguagliare l'importo pagato al momento dell'iscrizione entro il termine di versamento ordinario del diritto annuale (16.06.2008).**

Anche a queste imprese è stata inviata dalle Camere di commercio, diversamente da quanto avvenuto negli anni precedenti, la nota informativa per indicare le modalità di conguaglio e di compensazione.

Si riporta uno specchio riepilogativo delle differenze per le varie tipologie di imprese e unità locali:

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Importi anno 2007 (provvisoriamente applicati)		Importi anno 2008		Differenze da integrare o compensare	
	Impresa	Unità locale	Impresa	Unità locale	Impresa	Unità locale
Imprese individuali, società semplici agricole	80,00	16,00	88,00	18,00	8,00	2,00
Società semplici <b>non agricole</b> (**)	144,00	29,00	144,00	29,00	0	0
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00	170,00	34,00	0	0

SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Importi anno 2007 (provvisoriamente applicati)		Importi anno 2008		Differenze da integrare o compensare	
Imprese individuali <b>in sezione ordinaria</b>	93,00	19,00	200,00	40,00	107,00	21,00
SNC – SAS	170,00	34,00	200,00	40,00	30,00	6,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00	200,00	40,00	-173,00	-35,00
Consorzi	93,00	19,00	200,00	40,00	107,00	21,00
Cooperative	93,00	19,00	200,00	40,00	107,00	21,00
GEIE, Enti pubblici economici	93,00	19,00	200,00	40,00	107,00	21,00
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)	110,00		110,00		0	

**DIRITTO ANNUALE ANNO 2007**

**IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 23.03.2007  
(G.U. n. 122 del 28.05.2007)**

**IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2006**SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali e società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici <b>non agricole</b>	144,00	29,00

Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00
--	--------	-------

SEZIONE ORDINARIA

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2006. Se l'importo calcolato in base agli scaglioni è inferiore all'importo dovuto per il 2006 si versa il diritto inferiore – base di calcolo l'importo dovuto per la sede).

Nature giuridiche		Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria		93,00	19,00
società cooperative e consorzi		93,00	19,00
società di persone: SNC, SAS		170,00	34,00
Società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato (1) dell'esercizio 2006 UNICO 2007 quadro IRAP colonna valori contabili le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo costituito dall'importo dovuto per l'anno 2006 – base calcolo la sede -			
Scaglioni di fatturato		Aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
	<b>Fino a</b>		
0,00	516.456,00	373,00 € (misura fissa)	€ 75 (*)
Oltre 516.456,00	2.582.284,00	0,0070%	(*)
Oltre 2.582.284,00	51.645.689,00	0,0015%	(*)
Oltre 51.645.689,00		0,0005% sino max € 77.500,00	(*)
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 01.01.2006		(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotondamento ad unità di euro) fino a massimo € 120,00 per ogni unità locale	
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		110,00	

**IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2007**

Il versamento dovrà avvenire allo sportello (in contanti o con prelievo dalla cassa automatica per le pratiche telematiche) o entro 30 gg (dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione) con modello F24 .

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2007
Imprese individuali, società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici <b>non agricole (**)</b>	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00

SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2007
Imprese individuali <b>in sezione ordinaria</b>	93,00	19,00

SNC – SAS	170,00	34,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00
Consorzi	93,00	19,00
Cooperative	93,00	19,00
GEIE	93,00	19,00
Enti pubblici economici	93,00	19,00
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)	110,00	

### DIRITTO ANNUALE ANNO 2006

**IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 28.03.2006 (G.U. n. 106 del 9.05.2006)**

#### IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2005

##### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali e società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici <b>non agricole</b>	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00

##### SEZIONE ORDINARIA

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2005, Se l'importo calcolato in base agli scaglioni è inferiore all'importo dovuto per il 2005 si versa il diritto inferiore – base di calcolo l' importo dovuto per la sede)

Nature giuridiche	Sede	Unità locale	
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	93,00	19,00	
società cooperative e consorzi	93,00	19,00	
società di persone: SNC, SAS	170,00	34,00	
Società di capitali (SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2005 UNICO 2006 quadro IRAP colonna valori contabili (per la gran parte delle società riquadri IQ1 e IQ5) le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo costituito dall'importo dovuto per l'anno 2005 – base calcolo la sede -			
Scaglioni di fatturato		Aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
	Fino a		
0,00	516.456,00	373,00 € (misura fissa)	€ 75 (*)
Oltre 516.456,00	2.582.284,00	0,0070%	(*)
Oltre 2.582.284,00	51.645.689,00	0,0015%	(*)
Oltre 51.645.689,00		0,0005% sino max € 77.500,00	(*)
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 01.01.2005		(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotond. ad unità di euro) fino a massimo € 120,00	
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale		110,00	

all'estero	
------------	--

**IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2006**

Il versamento dovrà avvenire allo sportello (in contanti o con prelievo dalla cassa automatica per le pratiche telematiche) o entro 30 gg - dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione - con modello F24.

SEZIONE SPECIALE

<i>Nature giuridiche</i>	<b>Sede</b>	<b>Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2006</b>
Imprese individuali, società semplici agricole	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Società semplici <b>non agricole (**)</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

SEZIONE ORDINARIA

<i>Nature giuridiche</i>	<b>Sede</b>	<b>Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2006</b>
Imprese individuali <b>in sezione ordinaria</b>	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
SNC – SAS	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	<b>373,00</b>	<b>75,00</b>
Consorzi	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
Cooperative	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
GEIE	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
Enti pubblici economici	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)		<b>110,00</b>

**DIRITTO ANNUALE ANNO 2005**

<b>IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 23.03.2005 (G.U. n. 82 del 9.04.2005)</b>
---

**IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2004**

SEZIONE SPECIALE

<i>Nature giuridiche</i>	<b>Sede</b>	<b>Unità locale</b>
Imprese individuali e società semplici agricole	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

SEZIONE ORDINARIA

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2004. Se l'importo calcolato in base agli scaglioni è inferiore all'importo dovuto per il 2004 si versa il diritto inferiore – base di calcolo l'importo dovuto per la sede).

Nature giuridiche		Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria		93,00	19,00
società cooperative e consorzi		93,00	19,00
società di persone: SNC, SAS		170,00	34,00
Società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2004 UNICO 2005 quadro IRAP colonna valori contabili (per la gran parte delle società riquadri IQ1 e IQ5) le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo costituito dall'importo dovuto per l'anno 2004 – base calcolo la sede -			
Scaglioni di fatturato		Aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
	Fino a		
0,00	516.456,00	373,00 € (misura fissa)	€ 75 (*)
Oltre 516.456,00	2.582.284,00	0,0070%	(*)
Oltre 2.582.284,00	51.645.689,00	0,0015%	(*)
Oltre 51.645.689,00		0,0005% sino max € 77.500,00	(*)
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 01.01.2005		(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotond. ad unità di euro) fino a massimo € 120,00	
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		110,00	

#### IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2005

Il versamento dovrà avvenire allo sportello (in contanti o con prelievo dalla cassa automatica per le pratiche telematiche) o entro 30 gg - dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione - con modello F24.

#### ± SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2005
Imprese individuali, società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici non agricole (**)	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00

#### SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2005
Imprese individuali in sezione ordinaria	93,00	19,00
SNC – SAS	170,00	34,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00
Consorzi	93,00	19,00
Cooperative	93,00	19,00
GEIE	93,00	19,00
Enti pubblici economici	93,00	19,00
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)	110,00	

## **IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2004**

**IMPORTI CALCOLATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 5/03/2004 n. 341 (G.U. n. 75/30.03.2004)**

### IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2003

#### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale (*)
Imprese individuali e società semplici agricole	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

#### SEZIONE ORDINARIA

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2003 –base calcolo la sede - aumentato del 6%)

Nature giuridiche		Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria		<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
società cooperative e consorzi		<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
GEIE, Enti pubblici economici		<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
società di persone: SNC, SAS		<b>170,00</b>	<b>34,00</b>
Società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2003 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo del 6% rispetto all'importo dovuto per l'anno 2003			
Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
0,00	516.456,90	<b>373,00 €</b> (misura fissa)	<b>€ 75 (*)</b>
516.456,91	2.582.284,50	<b>0,0070%</b>	(*)
2.582.284,51	51.645.689,91	<b>0,0015%</b>	(*)
51.645.689,92	e oltre	<b>0,0005%</b> <b>sino max € 77.500,00</b>	(*)
unità locali e sedi secondarie		(*) 20% del diritto dovuto dalla sede fino a massimo € 120,00	
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		<b>110,00</b>	

### IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2004

#### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2004
Imprese individuali, società semplici agricole	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 D.lgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

#### SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2004
Imprese individuali <b>in sezione ordinaria</b>	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
SNC – SAS	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	<b>373,00</b>	<b>75,00</b>
Consorzi	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
Cooperative	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
GEIE	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
Enti pubblici economici	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)	<b>110,00</b>	

### **IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2003**

**IMPORTI CALCOLATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 23.05.2003 (G.U. n. 130 del 7.06.2003)**

### IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2002

#### **SEZIONE SPECIALE**

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali e società semplici agricole	<b>80,00</b>	<b>16,00 (*)</b>
Società semplici <b>non</b> agricole	<b>144,00</b>	<b>29,00 (*)</b>
Unità locali (escluse le nuove unità locali iscritte nel corso del 2003, che versano all'atto dell'iscrizione)	(*) 20% importo dovuto per la sede (con arrotondamento all'unità di €) sino a un massimo di <b>€ 120,00</b>	

#### **SEZIONE ORDINARIA**

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2002 – base di calcolo la sede - aumentato del 6%)

Nature giuridiche		Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria		<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
società cooperative e consorzi		<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
GEIE, Enti pubblici economici		<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
società di persone: SNC, SAS		<b>160,00</b>	<b>32,00</b>
Società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2002 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo del 6% rispetto all'importo dovuto per l'anno 2002			
Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
0,00	516.456,90	<b>€ 373,00</b> (misura fissa)	<b>€ 75,00 (*)</b>

516.456,91	2.582.284,50	0,0070%	(*)
2.582.284,51	51.645.689,91	0,0015%	(*)
51.645.689,92	e oltre	0,0005% max 77.500,00 €	(*)
unità locali e sedi secondarie		(*) 20% del diritto dovuto dalla sede fino ad un massimo € 120,00 (arrotondamento all'unità di euro)	
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		110,00 €	

### IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2003

#### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2003
Piccoli imprenditori, società semplici agricole	80,00	16,00
Imprese individuali agricole ed artigiane	80,00	16,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00

#### SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2003
Imprese individuali in sezione ordinaria	88,00	18,00
SNC – SAS	160,00	32,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00
Consorzi	88,00	18,00
Cooperative	88,00	18,00
GEIE	88,00	18,00
Enti pubblici economici	88,00	18,00
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)	110,00	

### IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2002

IMPORTI CALCOLATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 17.05.2002 ( G.U. n. 149 del 27.06.2002)

#### IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2001

#### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale (*)
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale	80,00	16,00
Società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici <b>non</b> agricole	144,00	29,00
(*)Unità locali 20% importo dovuto per la sede (con arrotondamento all'unità di euro)		

### SEZIONE ORDINARIA

(Importo calcolato in base al fatturato che però non deve superare l'importo dell'anno 2001 aumentato del 6%)

Nature giuridiche				Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria				<b>83,00</b>	<b>17,00</b>
società cooperative e consorzi				<b>83,00</b>	<b>17,00</b>
società di persone				<b>151,00</b>	<b>30,00</b>
GEIE, Enti pubblici economici				<b>83,00</b>	
Società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2001 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo del 6% rispetto all'importo dovuto per l'anno 2001					
Scaglioni di fatturato				Misure fisse e aliquote	Unità locale
da euro	a euro	da lire	a lire		
0,00	516.456,90	0	1.000.000.000	<b>€ 373,00</b> (misura fissa)	<b>€ 75,00</b>
516.456,91	2.582.284,50	1.000.000.001	5.000.000.000	<b>0,0070%</b>	(*)
2.582.284,51	51.645.689,91	5.000.000.001	100.000.000.000	<b>0,0015%</b>	(*)
51.645.689,92	e oltre	100.000.000.001	e oltre	<b>0,0005%</b> <b>max 77.500,00 €</b>	(*)
unità locali e sedi secondarie			(*) 20% del diritto dovuto dalla sede fino ad un massimo di <b>€ 103,00</b> (con arrotondamento all'unità di euro)		
unità locali con sede principale all'estero			<b>€ 110,00</b>		

### IMPRESE DI NUOVA SCRIZIONE anno 2002

#### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Piccoli imprenditori, società semplici agricole	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Imprese individuali agricole ed artigiane	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Società semplici <b>non</b> agricole	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>

#### SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese ind. non iscritte come piccoli imprenditori	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
SNC – SAS	<b>151,00</b>	<b>30,00</b>
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	<b>373,00</b>	<b>75,00</b>
Consorzi	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Cooperative	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
GEIE	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
Enti pubblici economici	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Unità locale con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B) (sia o meno iscritta come sede secondaria)	<b>110,00</b>	

## IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2001

IMPORTI CALCOLATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 23.04.2001 (G.U. n. 126/ 01.06.2001)

I

### IMPRESSE ISCRITTE AL 31.12.2000

#### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Piccoli imprenditori	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/€ 16,00
Imprese individuali agricole ed artigiane	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/€ 16,00
Società semplici agricole	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/€ 16,00
Società semplici <b>non</b> agricole	£. 276.000 / € 143,00	£. 56.000/€ 29,00
Unità locale	20% importo dovuto per la sede (con arrotondamento alle 1000 superiori)	

#### SEZIONE ORDINARIA

(Importo calcolato in base al fatturato che non deve superare l'importo dovuto per l'anno 2000 aumentato del 6% e non può essere inferiore all'importo dovuto per l'anno 2000)

Scaglioni di fatturato da £.	a £.	Aliquote
0	1.000.000.000	£. 742.000 (misura fissa)
1.000.000.0 01	5.000.000.000	0,040%
5.000.000.001	20.000.000.000	0,035%
20.000.000.00 1	50.000.000.000	0,025%
50.000.000.001	100.000.000.000	0,015%
100.000.000.00 1	200.000.000.000	0,010%
200.000.000.001	500.000.000.000	0,005%
500.000.000.001		0,005% fino ad un massimo di lire 150.000.000

Applicando il tetto del 6% questi sono gli importi predeterminati:

Imprese individuali sez. ordinaria	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/€ 16,00
società cooperative e consorzi	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/€ 16,00
GEIE, Enti pubblici economici	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/€ 16,00
società di persone	£. 276.000 /€ 143,00	£. 56.000/€ 29,00

società di capitale con capitale sociale deliberato <ul style="list-style-type: none"> <li>sino a £. 200.000.000</li> <li>da £.200.000.001 a 1 miliardo</li> <li>da £.1.000.000.001 a 10 miliardi</li> <li>per ogni 10 miliardi o frazione di 10 miliardi di capitale in più e fino ad un massimo di 10.000 miliardi</li> </ul>	da £.742.000/ € <b>383,00</b> a £. 787.000/€ <b>406,00</b> da £ 989.000/€ <b>511,00</b> a £ 1.048.000/€ <b>541,00</b> da £.1.236.000/€ <b>63,008</b> a £.1.310.000/€ <b>677,00</b> da importo dell'anno precedente allo stesso importo maggiorato del 6%	da £ 149.000/€ <b>77,00</b> a £ 158.000/€ <b>82,00</b> da £ 198.000/€ <b>102,00</b> a £ 200.000/€ <b>103,00</b> £ 200.000/€ <b>103,00</b> £ 200.000/€ <b>103,00</b>
unità locali e sedi secondarie	20% del diritto dovuto dalla sede fino ad un massimo di £ 200.000/ € <b>103,00</b> (con arrotondamento alle £ 1.000 superiori)	
unità locali con sede principale all'estero	£.212.000/€ <b>109,00</b>	

## IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2001

### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Piccoli imprenditori, società semplici agricole	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000/ € <b>16,00</b>
Imprese individuali agricole ed artigiane	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000/ € <b>16,00</b>
Società semplici non agricole	£. 276.000 / € <b>143,00</b>	£. 56.000/ € <b>29,00</b>

### SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte sez. ordinaria	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000 / € <b>16,00</b>
SNC – SAS	£. 276.000 / € <b>143,00</b>	£. 56.000 / € <b>29,00</b>
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	£. 742.000 / € <b>383,00</b>	£. 149.000/ € <b>77,00</b>
Consorzi	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000/ € <b>16,00</b>
Cooperative	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000 / € <b>16,00</b>
GEIE	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000/ € <b>16,00</b>
Enti pubblici economici	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000/ € <b>16,00</b>
Unità locale con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B) (sia o meno iscritta come sede secondaria)	£. 212.000/ € <b>109,00</b>	